



Non contano le prove d'innocenza né quelle di colpevolezza altrui

Come più o meno tutti sanno, si è avuta ultimamente l'incriminazione di Gilberto Cavallini come ipotetico quarto stragista e si è tenuto un processo in cui si è parlato di tutto ma non sono emersi elementi a carico dell'imputato. Viceversa, tra testimonianze e perizie, è emersa una realtà di tutt'altro genere e colore. Ciononostante, il 9 gennaio 2020 il Tribunale di Bologna ha condannato Cavallini all'ergastolo perché avrebbe fornito un non meglio precisato sostegno logistico agli attentatori.

Questa sentenza suona particolarmente stonata anche perché la stessa incriminazione dell'imputato, seppure la forma giuridica è stata in qualche modo rispettata, sostanzialmente viola lo spirito della giustizia che recita non bis in idem. Che significa che nessuna persona giudicata in via definitiva può essere processata un'altra volta per lo stesso delitto. Cavallini che, come Ciavardini, aveva testimoniato che il Fioravanti e la Mambro quel 2 agosto si trovavano a Padova, era già stato giudicato per questo e ritenuto falso testimone. Per questa ragione era stato condannato per banda armata e favoreggiamento.

Nell'intentargli il processo per strage tanti anni dopo, si è deciso di "riqualificare" le condanne. Un marchingegno giuridico formalmente ammesso ma che, nella sostanza, viola il fondamento giuridico. In quanto alla condanna, malgrado il dibattimento avesse dimostrato tutto fuorché la sua colpevolezza, siamo purtroppo nella regolarità italiana quando alla sbarra ci vanno i paria o i ronin, ovvero coloro che non hanno alcun diritto.